



COMUNE DI SAN NICOLO' GERREI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35 del 28.12.2023

COPIA

Oggetto: Approvazione delle aliquote della Imposta Municipale Unica (IMU) anno 2024.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di dicembre, nella solita sala delle Adunanze, alle ore 16:32, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SORO STEFANO	P		
CARDU ROBERTA	P		
TRADORI ANNA RITA	P		
FURCAS GIACOMO	P		
SALTARELLI ALBA	P		
QUARTU DANIELA	P		
PLACITU GIANCARLO	P		
BUCCELLA UMBERTO	P		
DEPLANNO PIERPAOLO	A		
PLACITU MASSIMO	P		

Totale Presenti: 9

Totali Assenti: 1

Il Sindaco SORO STEFANO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Comunale DESSÌ ELENA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto:

- che la Consigliera Daniela Quartu è collegata da remoto tramite la piattaforma Google.meet, come da Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 1 del 26.04.2022. Accertato che la partecipante da remoto dichiara espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI;
- i presupposti della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto nel possesso di immobili ossia i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- con la sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo riscrivendo la norma nel seguente modo, Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- la legge 197/2022 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ha introdotto la nuova esenzione per gli immobili occupati, mediante inserimento di una nuova lettera al comma 759 dell'art. 1 della legge 160/2019;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO altresì che:

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;
- che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi 748 a 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752:

- ALIQUOTA DI BASE 0,5 % PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A/1, A/8 e A/9 con facoltà di 0,1 punti percentuali ovvero diminuzione fino all'azzeramento, applicazione della detrazione pari ad € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- ALIQUOTA DI BASE 0,1 % PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE con la possibilità di riduzione fino all'azzeramento (comma 750);
- ALIQUOTA DI BASE PER I TERRENI AGRICOLI: esenti ai sensi dell'art. 1 co. 752 L. 160/2019, nonché art. 15 della L. 27.12.1977 n° 984 in quanto comune ricadente in area montana o di collina;
- ALIQUOTA DI BASE 0,86 % PER I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D": di cui la quota pari allo 0,76 % è riservata allo Stato, con facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 % o diminuirla fino al limite dello 0,76 % (comma 753);
- ALIQUOTA DI BASE 0,86 % PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DIVERSI DA QUELLI INDICATI dai commi 750 a 753, con possibilità di incremento fino all'1,06 % ovvero riduzione fino all'azzeramento;

RILEVATO che:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, è ridotta al 75%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente

nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso n cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale;

- la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 751 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2024 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU;

RILEVATO che il comma 777 evidenzia la potestà regolamentare del tributo, di cui all'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, con la possibilità di:

- stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- stabilire differenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU, a partire dal 2020, contenute nell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni e precisamente:

- 761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- 762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di disciplina dell'IMU con il quale il Comune ha definito gli elementi;

EVIDENZIATO che:

- a decorrere dal 2021, i comuni in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze, previa elaborazione di un prospetto, che forma parte integrante della deliberazione, redatto accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, pena l'inidoneità della delibera a produrre i suoi effetti, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanza n. 1/2020 avente ad oggetto Imposta Municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote;
- a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

VISTO il Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023, con il quale si sono individuate le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU e stabilite le modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per la rispettiva pubblicazione del relativo prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019 (il c.d. Prospetto delle Aliquote);

CONSIDERATO il sopravvenuto differimento all'annualità di imposta 2025 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, come disposto dall'art. 6-ter del D.L. 132/2023, introdotto in sede di conversione in legge del decreto medesimo;

PRESO ATTO della necessità di procedere alla approvazione delle aliquote IMU anche confermando le medesime deliberate per l'annualità precedente considerata la succitata disposizione di legge;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D. L. 06/12/2011 n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti *nell'anno precedente*.

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

- l'articolo 151 del D. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

- *Illustra il punto il Sindaco;*
- *Poiché non ci sono altri interventi si procede a votazione per alzata di mano, ottenendo il seguente risultato:*

Presenti e votanti: 9 voti favorevoli: 9 (unanimità);

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024, secondo quanto indicato nell'Allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO altresì:

- che tali aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2024;
- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa contenuta nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché al Regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU;

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DI DEMANDARE al Servizio Finanziario e Tributi tutti gli adempimenti previsti di cui ai commi 757 e 767 dell'art. 1 della legge 27.12.2019 n. 160;

- *Successivamente, il Sindaco mette a votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità della deliberazione con il seguente esito:*

Presenti e votanti: 9, voti favorevoli: 9 (unanimità);

DI DICHIARARE con successiva e parimenti unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm. e ii. riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 22/12/2023

IL RESPONSABILE
F.TO MARIA PAOLA ALEDDA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 22/12/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO MARIA PAOLA ALEDDA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO STEFANO SORO

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.TO ELENA DESSI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/12/2023 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **04/01/2024** al **19/01/2024** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 04/01/2024, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 19/01/2024

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.TO ELENA DESSI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Nicolo' Gerrei, 04.01.2024

IL SEGRETARIA COMUNALE
ELENA DESSI



COMUNE DI SAN NICOLO' GERREI

Provincia del Sud Sardegna (SU)

P.ZZA S. NAITZA, 8 – 09040 – SAN NICOLO' GERREI
tel. 070 950026 – sngerreiufficioprotocollo@pec.it
C.F. 80015950928 - P.IVA 000524000924

Allegato 1 alla deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2024

FATTISPECIE	NORMA DI RIFERIMENTO	ALIQUOTA IMU 2024 DELIBERATA	DETRAZIONE E/O AGEVOLAZIONE
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente	
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,50%	Si applica la detrazione di euro 200,00
fabbricati del gruppo catastale D esclusi D10	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76 % riservato allo Stato)	
Fabbricato ad uso abitativo, per una sola unità immobiliare, non locato o dato in comodato gratuito, posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, da pensionati non residenti in Italia e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia	art. 48 L. 178/2020	0,86%	l'imposta è ridotta del 50%
Fabbricati di interesse storico	art. 1, c. 747, lett. a) L. n. 160/2019	0,86%	La base imponibile è ridotta del 50%
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati	art. 1, c. 747, lett. b) L. n. 160/2019	0,86%	La base imponibile è ridotta del 50%
Fabbricati concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1 grado che lo utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato	art. 1, c. 747, lett. c) L. n. 160/2019	0,86%	La base imponibile è ridotta del 50%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	Esente	
fabbricati rurali strumentali cat. D10	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	Esente	
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	
arie fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	
terreni agricoli (esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019 - nonché art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 in quanto Comune ricadente in aree montane o di collina.)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019 nonché art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 in quanto Comune ricadente in aree montane o di collina.	Esenti	